

Pubblicato il 05/11/2022

N. 06807/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 12942/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 12942 del 2022, proposto da  
Iolanda Senatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Piraino, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto  
presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio  
X - Ambito Territoriale di Salerno, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Maria Russo, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

**PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

- Del decreto dell'ambito territoriale di Salerno n. 10162 del 06.06.2022 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Salerno del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;

- Delle graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate in data 06.06.2022 del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;
- Di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali
- Nonché per il risarcimento in forma specifica costituito dall'inserimento in graduatoria

Per quanto occorrer possa

- D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto l'“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, disciplinando le modalità di aggiornamento, in particolare agli artt. 1, 9 e 10, non consente il reinserimento e/o la permanenza in GAE a coloro i quali erano a qualsiasi titolo inseriti nelle GAE e sono stati depennati per non aver successivamente presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento e/o per non aver potuto formulare domanda online per cause eccezionali ad essi non imputabili, ed hanno interesse ad ottenere il reinserimento e/o la permanenza in GAE in occasione del presente aggiornamento per il triennio 2022/2025 ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite modalità telematica della funzione Polis Istanze online a causa di un'inefficienza del sistema informatico imputabile al MIUR;
- l'illegittimo silenzio serbato dal MIUR rispetto alla domanda di reinserimento e/o permanenza in GAE presentata dalla ricorrente tramite PEC e rimasta pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 9, co. 4

*previa declaratoria in via cautelare*

del diritto della docente Senatore Iolanda ad essere reinserita nelle suddette graduatorie

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22.11.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 novembre 2022.

**Il Presidente  
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO